

DAC.0214.2022 – Servizio di indagini in situ – Parte 2

Risposte alle richieste di chiarimento pervenute

Quesito 1

In riferimento all'avvalimento Par. E) del Disciplinare di gara si richiede se possibile ricorrere allo stesso relativamente alla qualificazione SOA Cat. OS20b per l'ottenimento della classifica adeguata come richiesto da Bando al Par. III.1.3.

Risposta

Si rimanda a quanto puntualmente riportato nel paragrafo E) del Disciplinare di gara in particolare: *“L’operatore economico, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui al punto III.1.3 del bando di gara a norma dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016.”*

Quesito 2

Con la presente, siamo a chiedere se relativamente ai requisiti di partecipazione in particolare al fatturato per servizi, per un importo pari al 40 percento dell'importo del lotto, se la dimostrazione del requisito, da parte dei professionisti aggiuntivi, che partecipano in qualità di mandanti, possa avvenire non tramite fatture che riportano solo parzialmente l'oggetto della prestazione, ma tramite contratto aventi ad oggetto oltre alla progettazione servizi di prospezione geologica /geofisica?

Risposta

Si rimanda a quanto puntualmente indicato al punto III.1.3) lett. a) del bando di gara.

Quesito 3

In caso di partecipazione alla procedura in costituendo RTI, il laboratorio di analisi terre e rocce, in qualità di mandante, rientra nella prestazione secondaria o principale? non essendo in possesso di un fatturato analogo, svolgendo analisi e non indagini. o può essere inserito nella prestazione principale con attività di analisi attinenti l'oggetto della procedura?

Risposta

I requisiti di partecipazione che ciascun concorrente deve possedere sono quelli riportati ai punti III.1.1. e III.1.3 lett. a) e b) del bando di gara. Le modalità di partecipazione sono indicate nei documenti di gara.

Quesito 4

Con riferimento ai “Criteri Di Valutazione Dell'offerta Tecnico – Economica” il Sub-Criterio A.2.2 testualmente cita: “Detto professionista dovrà aver svolto – negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea – almeno 3 Studi di Analisi di Risposta Sismica Locale. A tal proposito si chiede se quale professionista equivalente sia considerabile

anche ingegnere geotecnico firmatario di incarichi aventi ad oggetto Studi di Analisi di Risposta Sismica Locale.

Risposta

Le prestazioni svolte da un Ingegnere geotecnico non sono considerabili ai fini della dimostrazione di tale requisito.

Quesito 5

1. Si chiede se in caso di partecipazione da parte di un raggruppamento misto, nel sub-raggruppamento di tipo orizzontale che svolge la prestazione secondaria (lavori) il requisito richiesto al punto B III.1.3) ovvero l'attestazione di qualificazione SOA nella categoria OS20-B per una classifica adeguata all'importo complessivo della prestazione secondaria debba essere posseduto complessivamente dal sub raggruppamento orizzontale che svolge tale prestazione. Oppure se è necessario che tutte le mandanti, indicate nel sub raggruppamento orizzontale che svolge la prestazione secondaria, siano in possesso della predetta qualificazione SOA.

2. Si chiede se, ai sensi del punto E del Disciplinare, sia consentito ad una società che non sia in possesso di alcuna qualificazione SOA di soddisfare tale richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale ricorrendo all'istituto dell'avvalimento.

3. In tema di garanzia provvisoria si segnala che al punto III.1.6 del Bando si prevede che gli operatori economici in possesso di certificazione UNI CEI ISO 9000 possano ottenere una riduzione del 50% dell'importo delle garanzie. Tuttavia, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 tale facoltà è consentita anche alle micro, piccole o medie imprese. Si chiede conferma che anche per la garanzia provvisoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) richiesta da questa Stazione Appaltante sia consentita la predetta riduzione a norma di legge.

Risposta

1. Si rimanda a quanto puntualmente indicato al punto III.1.3) lett. b) del bando di gara.
2. Si rimanda a quanto puntualmente indicato al punto E del disciplinare di gara e nello specifico:
L'operatore economico, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui al punto III.1.3 del bando di gara a norma dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016.
3. Non sono ammesse ulteriori riduzioni rispetto a quelle indicate nei documenti di gara.

Il disciplinare si intende rettificato in tutti i punti relativi al FVOE e al PASSOE, in quanto ai sensi del comunicato del Presidente ANAC del 16 novembre u.s. (pubblicato il 13 dicembre) è stata prevista una transitoria deroga all'utilizzo del FVOE per le stazioni appaltanti che utilizzano piattaforme telematiche. Di conseguenza poiché la scrivente stazione appaltante opera con tale tipologia di piattaforma si procederà senza utilizzare lo strumento del FVOE”

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento

Fabrizio Italiano